



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione controversie di ammissione
ed esclusione dalle competizioni
professionistiche

Prot. n. 00582/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2019, presentato, in data 15 luglio 2019, dalla U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti di Serie B (LNPB) e del Venezia FC s.r.l. per la riforma e/o l'annullamento del C.U. n. 10/A del 12 luglio 2019, comunicato in pari data e concernente la delibera del Consiglio Federale FIGC di non concessione alla medesima società U.S. Città di Palermo della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di Serie B, s.s. 2019/2020, oltre che del parere negativo della CO.VI.SO.C., reso nella riunione del 10 luglio 2019, della precedente comunicazione della CO.VI.SO.C. del 4 luglio 2019 e di ogni altro provvedimento a questi connessi, collegati o conseguenti.

Dichiara inammissibile l'intervento del Foggia Calcio s.r.l..

Rigetta il ricorso di U.S. Città di Palermo S.p.A..

Condanna U.S. Città di Palermo S.p.A. al pagamento delle spese per assistenza difensiva di FIGC, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori; nonché di LNPB e di Venezia FC s.r.l., che liquida per ciascuna parte in € 1.000,00, oltre accessori.

Dichiara irripetibili le spese per assistenza difensiva di Foggia Calcio s.r.l. e quelle comunque anticipate in favore del CONI.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 luglio 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Squitieri

IL RELATORE
F.to Ferruccio Auletta

Depositato in Roma, in data 23 luglio 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face